

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

PROVINCIA DI FIRENZE

Rep. n. 3151

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE ORSI DEL
TIRRENO PER GESTIONE AREA SGAMBAMENTO CANI**

L'anno duemilaquindici, il giorno 26 (ventisei) del mese di Marzo, in Rignano
sull'Arno, presso la sede comunale in Piazza della Repubblica n. 1

tra i signori

- Ing. Francesco Ciampoli, nato a Firenze (FI) il 20/11/1961, C.F.
CMPFNC61S20D612Y, che interviene in questo atto nella sua qualità di
Responsabile dei Servizi Tecnici - e agisce esclusivamente in nome e per
conto del Comune di Rignano sull'Arno;-----

- Civinini Giacomo, nato a Pistoia (PT) il 07/02/1967, C.F.
CVNGCM67B07G713J, che interviene in questo atto nella qualità di
Presidente della Associazione ORSI DEL TIRRENO, riconosciuta
dall'Amministrazione Comunale;-----

PREMESSO

- che in data 17/02/2014 è stata richiesta la concessione di area in località
Cellai, presso il Parco della Luna, da parte del Sig. Iozzelli Alessandro,
istruttore cinofilo riconosciuto con brevetto CONI al n. 22246, in
rappresentanza della Associazione ORSI DEL TIRRENO ; -----

- che in data 04/06/2014 con Direttiva n. 26 la Giunta Comunale si è
espressa favorevolmente a tale richiesta, per una durata massima di tre anni
(con diritto di recesso) e con prescrizioni sull'utilizzo dell'area;-----

si conviene e si stipula quanto segue:-----

- Che con delibero della G.C. n. 21 del 11/03/2015 è stata affidata alla Associazione Orsi del Tirreno per la gestione dell'area di sgambamento dei cani ed approvato lo schema della presente Convenzione;-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE-----

Art. 1 - OGGETTO.-----

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Associazione in relazione alla gestione della porzione di terreno recintata posta presso il giardino pubblico in Loc. Cellai denominato Parco della Luna, e le attrezzature annesse, adibita ad area di sgambamento dei cani, individuata all'art. 2.-----

.ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELL'AREA.-----

L'area in oggetto insiste su porzione di particella rappresentata presso l'Agenzia del Territorio di Firenze al N.C.T. nel foglio di mappa 45 mappale 16, di proprietà del Comune di Rignano sull'Arno. -----

L'area risulta essere recintata tramite pali in legno e rete, e corredata da due cancellini di ingresso e da fontanello pubblico; sono presenti perimetralmente siepi e piccoli arbusti.-----

Il tutto si presenta in ottime condizioni manutentorie.-----

ART. 3 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.-----

Il Comune procede ad affidare all'Associazione le attività di cura e tutela dell'area verde ad uso pubblico destinata allo sgambamento dei cani, di cui all'art. 2, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. -----

ART. 4 - ONERI DEL COMUNE.-----

È a carico del Comune, che ha già provveduto all'allestimento dell'area, compresa la realizzazione della recinzione e l'installazione di arredi, la

manutenzione ordinaria e straordinaria non ricompresa nell'art. 5.-----

ART. 5 - ONERI DELL'ASSOCIAZIONE.-----

L'Associazione assicura l'accesso all'area di sgambamento, a titolo gratuito, a tutti i possessori/accompagnatori di cani, anche non facenti parte dell'Associazione stessa.-----

Sono a carico dell'Associazione le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area come:-----

- periodico taglio dell'erba e mantenimento e cura del fondo erbaceo;
- periodico taglio delle siepi e mantenimento e cura delle stesse;-----
- manutenzione della recinzione, compreso riparazione della stessa e dei cancelletti di ingresso in caso di guasti e/o danni, oltre al mantenimento ed alla cura della stessa;-----
- manutenzione ordinaria e cura del fontanello di erogazione di acqua, comprese riparazioni dello stesso per eventuali guasti e/o danni;-----
- obbligo di raccolta delle deiezioni canine e smaltimento in apposita discarica ogni volta in cui l'area oggetto di convenzione è utilizzata dal Comodatario.-----
- pulizia da cartacce e rifiuti vari,-----
- posizionamento di adeguata cartellonistica riportante le modalità di accesso e i comportamenti da tenere all'interno dell'area.-----

In particolare la cartellonistica posta agli ingressi dovrà essere mantenuta in buone condizioni di manutenzione ed in maniera ben visibile per tutti coloro che intendono accedere all'area.-----

E' a carico dell'Associazione anche l'eventuale installazione di ulteriore cartellonistica, che si rendesse necessaria per disciplinare il corretto uso

dell'area. L'Amministrazione si riserva l'installazione di ulteriore cartellonistica.-----

ART. 6 – ALTRI ONERI E IMPEGNI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, per quanto applicabili e compatibili e non potrà apportare innovazioni e modificazioni nello stato dei beni oggetto del presente atto senza specifica preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale. -----

L'associazione s'impegna e si obbliga inoltre a mantenere i beni assegnati in perfetto stato di efficienza e conservazione e in stato di perfetta funzionalità, usando la diligenza del buon padre di famiglia.-----

È vietato all'Associazione affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune. -----

L'Associazione si impegna, altresì, a **non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area**, che rimane libera ed accessibile ai cittadini, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dal Comune. -----

L'Associazione dovrà segnalare al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni. -----

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'Associazione l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti, compreso eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area. -----

Il Comune interverrà ad eseguire le opere di manutenzione qualora le stesse si rendessero necessarie per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione o per riparare danni cagionati da azioni dolose da parte

dell'Associazione.-----

In tal caso verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento.-----

ART. 7 – OBBLIGHI. -----

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambamento, aderenti o meno all'Associazione, dal rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali (sia per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura sia con riferimento all'obbligo di guinzaglio e/o museruola in tutte le altre aree pubbliche, alla raccolta immediata degli escrementi) e dalla responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone, animali o cose derivanti dall'azione del cane in custodia. -----

L'Associazione ha l'obbligo di avvisare i cittadini che usufruiscono dell'area, mediante anche l'apposizione di idonea cartellonistica, di prendere visione , ed accettare incondizionatamente le seguenti norme e le regole di gestione :

1. I cani introdotti nell'area devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere in regola con le vaccinazioni.-----
2. Nell'area si entra solo se muniti dell'apposita paletta igienica e di idoneo sacchetto che dovranno essere utilizzati in modo appropriato per mantenere pulita l'area degli escrementi del proprio cane. Sono esonerate le persone non vedenti accompagnate dal proprio cane all'uopo addestrato.-----
3. Non è ammesso recare danno o disturbo agli altri frequentatori.-----
4. Il cane, all'interno dell'area, può essere tenuto senza guinzaglio o museruola. In ogni caso il cane deve essere tenuto sempre sotto controllo.
5. Si può accedere all'area anche con due cani purché non aggressivi.-----

6. E' severamente vietato l'ingresso alle femmine nel periodo di calore anche se l'area è libera da ogni presenza.-----

7. L'accompagnatore dal cane è responsabile per danni causati a persone, animali o cose, presenti nell'area e pertanto è obbligatoria l'assicurazione dell'animale.-----

8. Il proprietario è responsabile per qualsiasi danno a persona, animale o cosa dovesse accadere nel campo di sgambamento. L'Amministrazione Comunale e l'Associazione saranno esonerati da ogni responsabilità-----

9. I proprietari rispondono, sia civilmente che penalmente, di danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal cane. -----

ART. 8 – USI DIVERSI DELL'AREA. -----

L'Associazione potrà utilizzare l'area, dettando precise regole di accesso, per due pomeriggi settimanali feriali, per un massimo di quattro ore non consecutive, preventivamente segnalati tramite affissione di calendario stagionale, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale. Inoltre, per il solo giorno di Sabato, sarà consentito all'Associazione svolgere attività consentendo il libero accesso di chiunque, senza condizioni. -----

L'Associazione potrà utilizzare l'area con oneri e spese a proprio carico, per attività disciplinari cinofile quali agility e disco dog e corsi di addestramento al fine di ottenere brevetti di primo soccorso e salvataggio. Tali attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.-----

L'associazione è responsabile per eventuali danni a terzi, recati nell'esercizio di tali attività, ed è tenuta, pertanto, a dotarsi di idonea polizza assicurativa per un massimale di €. 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei

confronti del Comune di Rignano sull'Arno.-----

L'Associazione si impegna a restituire l'area al Comune ogniqualvolta il Comune manifesti la necessità di disporre dell'area per svolgere eventuali iniziative od altro. -----

ART. 9 – DURATA. -----

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della relativa stipula, eventuali rinnovi dovranno essere preventivamente concordati almeno 6 mesi prima della scadenza. -----

ART. 9 - SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO. -----

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o al rapporto con altri utenti, per problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla Azienda U.S.L, di incolumità dei cittadini, per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, per motivi di pubblica utilità. -----

Qualora l'Associazione intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 10 - RINVII -----

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto. -----

Art. 11 – SPESE. -----

Tutte le spese inerenti il presente atto in applicazione della normativa vigente in materia (eventuali imposta di bollo e registrazione, eventuali tasse e quant'altro occorra) restano a carico dell'Associazione, che se le assume.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Per il Comune _____

Per l'Associazione _____